



OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CANILE PRESSO LE STRUTTURE
COMUNALI DEL CANILE RIFUGIO

Periodo: 36 mesi dalla data di inizio del servizio

IL RESPONSABILE UNICA
DEL PROGETTO
Dott.ssa M. Simona Polese

IL DIRETTORE
DI DIREZIONE
Dott. Angelo Pascale

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File
Rev. 0					

SOMMARIO

<i>SEZIONE 1</i>	4
<i>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i>	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 1.3 bis – LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI.....	4
ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.....	5
ART. 1.5 – ORARI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	10
ART. 1.6 – RUOLI E CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE.....	12
ART. 1.7 – IMPORTO DELL'APPALTO.....	15
ART. 1.8 – ONERI.....	15
ART. 1.9 – PERIODO DI AFFIANCAMENTO.....	16
ART. 1.10 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E REPORTISTICA.....	16
ART. 1.11 – RELAZIONI CON ALTRI SOGGETTI.....	16
ART. 1.12 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.....	17
ART. 1.13 - CONSEGNA DEGLI IMMOBILI.....	18
<i>SEZIONE 2</i>	18
<i>DISCIPLINA CONTRATTUALE</i>	18
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA - omissis.....	18
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	18
ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE.....	19
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE.....	20
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	20
ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	20
ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	20
ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE.....	20
ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE.....	20
ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE.....	21
ART. 3.7 – COORDINATORE DEL SERVIZIO - REFERENTE DELL'APPALTO.....	23
ART. 3.8 – PERSONALE.....	23
ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI.....	25
ART. 3.10 – SICUREZZA.....	25
ART. 3.11 – SUBAPPALTO.....	26
<i>SEZIONE 4</i>	28
<i>DISCIPLINA ECONOMICA</i>	28
ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI.....	28
ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE.....	28
ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	29
ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	30

ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ	30
<i>CAUZIONE E GARANZIE</i>	31
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE.....	31
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA.....	32
 <i>SEZIONE 6</i>	 34
 <i>NORME FINALI</i>	 34
ART. 6.1 – RISERVE.....	34
ART. 6.2 – RISOLUZIONE	34
ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO	35
ART. 6.4 – RECESSO	36
ART. 6.5 – RESPONSABILITA'	36
ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI	36
ART. 6.7 – FORO COMPETENTE	37
ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	37
ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	37
ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	37

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- *Amministrazione* Comune di Milano – Stazione Appaltante;
- *U.T.A.* *Unità Tutela Animali*
- *Appaltatore* l'Operatore Economico Esecutore del servizio;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
- *Prestazione* il servizio oggetto del presente documento;
- *Codice* il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
- *RUP* Responsabile Unico del Progetto;
- *DE* Direttore Esecuzione contratto

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di canile presso la struttura comunale del Parco Rifugio, sito in Via Aquila, 81.

L'attività oggetto del presente Capitolato è riconducibile interamente alle due seguenti tipologie di servizi:

1. **Gestione del canile:** responsabilità, cura, manutenzione e pulizia delle strutture e delle aree comuni del Parco Rifugio comunale; custodia e cura della popolazione canina e correlate attività amministrative;
2. **Educazione cinofila:** inserimento nuovi ingressi, attività di recupero e riabilitazione comportamentale, percorsi adottivi, ecc.

Le attività sopraindicate, distinte in "Prestazione principale" e "Prestazione secondaria", vengono quantificate come segue:

TIPOLOGIA SERVIZI	PRESTAZIONE	IMPORTO OLTRE IVA
1	Gestione canile Principale	€ 1.427.293,92
2	Educazione cinofila Secondaria	€ 274.406,50
TOTALE		€ 1.701.700,42

ART. 1.3 bis – LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI

Il Parco-Canile di Milano è una struttura che si pone come principali obiettivi non solo il mero mantenimento e cura dei cani ospitati, ma anche e soprattutto:

- 1) il raggiungimento e il mantenimento delle loro migliori condizioni di benessere fisico e psicologico per tutta la durata del periodo di ricovero presso il Parco Canile
- 2) la valutazione comportamentale degli animali al fine di individuare quelli che necessitano di cure, rieducazione o riabilitazione comportamentale e di un sostegno psicologico particolare;
- 3) la diffusione del concetto di “adozione consapevole”, incentivando la convinzione che è meglio adottare un animale, quando possibile anche anziano o malato, piuttosto che acquistarlo;
- 4) l’incremento degli affidi, ***che dovrà essere ritenuta finalità primaria del servizio***, pur senza trascurare un’attenta valutazione dell’adottante, nell’ottica di garantire all’animale la minima permanenza presso la struttura, ma nella certezza di assicurargli la migliore adozione possibile, che andrà verificata con attenti controlli post-affido; ***il canile, infatti, va inteso come luogo di transito*** e non di soggiorno di lunga durata, dato che è con l’individuazione della famiglia idonea che il Comune porta a pieno compimento il suo dovere di tutelare il benessere degli animali ospitati nel Parco Canile;
- 5) la promozione di modalità appropriate di accesso al Parco Canile, nel rispetto delle misure sanitarie in vigore, da parte dei cittadini interessati all’adozione degli animali ospitati;
- 6) il riconoscimento del principio che anche all’animale aggressivo, divenuto tale a causa di una cattiva gestione o dei maltrattamenti subiti, oppure malato ma curabile, debba essere data una possibilità di recupero, così come anche espressamente previsto dalla normativa vigente (L. 281/91 e s.m.i.).

Sulla base di quanto sopra indicato, emerge come l’affidatario dei servizi che sono oggetto dell’appalto dovrà non solo essere in grado di svolgere le attività richieste, ma anche possedere una forte spinta motivazionale, che gli consenta di ottemperare alle finalità dell’Amministrazione comunale sopra citate.

ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

SEDE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione oggetto del servizio dovrà essere svolta all’interno del Parco Rifugio del Comune di Milano, in Via Aquila, 81, situato accanto al canile sanitario.

Il rifugio, inaugurato nel 2008, è sito in zona Forlanini e si sviluppa su una superficie complessiva di 35.565 mq.

Il complesso edilizio del Parco Rifugio è costituito da una ex cascina completamente ristrutturata e ora destinata alle funzioni Direzionali, Amministrative e Veterinarie: 8 padiglioni per dare ospitalità ai cani con capienza massima di circa 200 unità. Inoltre, è presente anche un gattile, con una ricezione massima di 200 animali salvo modifiche normative che limitino il numero massimo di presenze. La gestione del gattile non è oggetto della presente gara.

All’interno della cascina, sono presenti gli uffici, la reception, l’ambulatorio veterinario, la sala chirurgica (ben attrezzate), gli spogliatoi, la sala riunioni, una stanza per l’isolamento gatti, il deposito forniture, i locali per la guardiania notturna, la cucina, la sala da pranzo e alcuni bagni.

Ogni padiglione copre una superficie di circa 350 mq e racchiude 16 box per i cani oltre a spazi per i servizi. Ognuno dei 128 box è costituito da una zona giorno e una zona notte ed è provvisto di sistema antigelo.

Il canile comprende, inoltre, 3 prefabbricati: uno ad uso gattile d’isolamento, uno finalizzato all’educazione cinofila e uno ad uso magazzino.

Completano la struttura 4 grandi aree per la sgambatura dei cani e un ampio spazio aperto recintato destinato al gioco dei cani e all’educazione cinofila.

È in procinto l’installazione di un ulteriore prefabbricato, di capienza limitata, che verrà adibito a ricovero di cani fragili.

Il complesso è dotato di un impianto di vigilanza ed ha due sistemi di accesso: uno per il pubblico e gli operatori (con ingresso in via Aquila) e uno riservato (con ingresso in viale Forlanini).

Il rifugio, facilmente raggiungibile in auto, dista circa 1 km dalla fermata dell’autobus di via Corelli e circa 400 m da quella di via Forlanini. A circa 1 km è presente la fermata del passante ferroviario ed MM4 Forlanini. L’esecuzione del servizio consiste nell’erogazione delle prestazioni relative alle seguenti funzioni:

PRESTAZIONE PRINCIPALE:

ART. 1.4A – FUNZIONI DIRETTE ALLA PULIZIA DELLE AREE COMUNI DEL PARCO RIFUGIO E AL BENESSERE FISICO E AMBIENTALE DEGLI ANIMALI

Si considerano tali tutte le prestazioni dirette a:

a) mantenere in piena efficienza, funzionalità e condizioni di decoro elevate tutti i box ospitanti i cani, tutti i locali e tutte le aree comuni, interne ed esterne, facenti parte del Parco-Canile; pulire quotidianamente le ciotole per il cibo dei cani; provvedere al ricambio dell'acqua da bere; cambiare le coperte se sporche o bagnate e operare in modo da garantire ai cani ospitati le massime condizioni di benessere e dignità. Il lavaggio dei box dovrà avvenire con utilizzo di acqua di falda (salvo eventuali malfunzionamenti dell'impianto di prelievamento) e non dovrà avvenire con contestuale presenza dei cani;

b) curare, controllare e custodire i cani ospitati per tutto l'orario di servizio, garantendo, secondo le prescrizioni del medico veterinario e del medico veterinario comportamentalista, la somministrazione giornaliera delle razioni di cibo (il cibo medicale va somministrato esclusivamente in seguito a prescrizione veterinaria) e dei farmaci prescritti, il quotidiano movimento e gioco nelle aree di sgambata o in passeggiata, compresi gli ambiti esterni al perimetro del Rifugio - cosiddetto Grande Parco Forlanini - (si ricorda che il Regolamento della R.L. 2/2017 prevede almeno un'uscita al giorno per 45 minuti o due uscite al giorno per 30 minuti. Entro tale cornice dovranno essere alternati, con l'aiuto del volontariato, percorsi in passeggiata e nelle aree di sgambata, fatte salve differenti prescrizioni veterinarie in ragione dell'età e della salute dei cani), le attività di riabilitazione per i cani che ne necessitano, cure igieniche adeguate (compreso il lavaggio, la tosatura e la toelettatura dei cani); in caso i cani vengano lasciati soli nelle aree di sgambata, dovrà essere verificato siano adottate le opportune misure di sicurezza, per animali e persone;

c) provvedere tempestivamente al ritiro dei cani provenienti dal canile sanitario, una volta che questi hanno terminato l'iter sanitario di competenza del Dipartimento veterinario dell'A.T.S.;

d) assicurare che tutti gli ambienti della cascina, ad esclusione degli spazi affidati al Gattile, al Direttore Sanitario e alla sala chirurgica, siano sempre in condizioni igieniche elevate, provvedendo anche alla pulizia periodica dei container, dei prefabbricati ad uso deposito ed educazione cinofila e delle strutture e materiali presenti in cascina;

e) garantire la pulizia dell'ingresso e dei vialetti di accesso al Parco-Canile/Gattile, delle aree verdi, della cascina, assicurando lo svuotamento periodico di tutti i cestini e di tutti i cassonetti presenti nella struttura (compreso quello adiacente il gattile) e il corretto smaltimento del fogliame, dei residui della potatura e dei materiali ingombranti (nel rispetto della normativa sulla raccolta differenziata); tale attività dovrà comprendere anche l'asportazione della neve durante il periodo invernale e la raccolta delle deiezioni (l'acquisto del sale e degli appositi sacchetti è a cura dell'aggiudicataria);

f) garantire il costante approvvigionamento e pronto reintegro di tutti i materiali di consumo necessari al corretto svolgimento delle proprie mansioni e al decoro della struttura: materiale di pulizia per spazi propri, spazi comuni e bagni, strumenti per la sicurezza e per la gestione, la pulizia e la protezione dei cani (ciotole, guinzagli, pettorine, cucce, tira acqua, ecc), materiali necessari alla manutenzione della struttura, ecc;

g) aver cura di tutti i mezzi, le strutture, i materiali e le forniture (di cibo e altro) che verranno affidati, compresi quelli non strettamente attinenti alla propria attività (es: cibo per le colonie feline) e di cui si avrà la responsabilità in caso di furti o danni dovuti a uso improprio o non autorizzato o ad errate modalità di conservazione;

h) curare e controllare lo stato di salute e il comportamento dei cani segnalando prontamente al Medico Veterinario di turno e/o al Direttore Sanitario, eventuali anomalie e disturbi dovessero presentarsi;

i) collaborare nelle attività di cura dei cani, accompagnandoli alle visite veterinarie interne al rifugio e garantendo lo svolgimento delle attività richieste dal Direttore Sanitario e/o dal Veterinario di turno;

j) garantire il servizio di trasporto dei cani e dei gatti, ospiti del rifugio, da e verso le cliniche veterinarie esterne, esclusivamente in seguito a richiesta da parte dal servizio veterinario del Parco-Canile. Il servizio dovrà comprendere, se richiesto o ritenuto necessario per le caratteristiche dell'animale trasportato, il supporto, da parte dell'accompagnatore, al personale veterinario della clinica convenzionata. Il mezzo di trasporto dovrà essere idoneo e autorizzato al trasporto di animali, climatizzato e dotato di trasportini o gabbie in regola con la normativa. Il servizio potrà essere svolto da personale interno, anche con il supporto di volontari, entrambi assicurati e appositamente formati in tal senso, e che dovranno porre una particolare attenzione affinché agli animali trasportati venga garantito il massimo benessere, compatibilmente con la patologia in corso;

k) garantire l'assistenza e la cura, durante il decorso post-operatorio e la convalescenza dei cani operati dal servizio veterinario competente;

l) garantire l'assistenza e la cura di cuccioli non ancora svezzati, eventualmente anche tramite affidamento temporaneo a operatori/volontari;

m) garantire la presenza notturna 7/7 gg, con le competenze meglio specificate al punto 1.5 – lettera e) del presente CSA;

ART. 1.4B - FUNZIONI DIRETTE ALL'ACCOGLIENZA DEI CITTADINI NEL PARCOCANILE, NONCHÉ ALLA FORMAZIONE E AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI CITTADINI CHE INTENDONO PRESTARE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Si intendono tutte le prestazioni dirette a:

a) garantire l'accoglienza dei visitatori negli orari dedicati alle visite e alle adozioni (da mercoledì a domenica dalle ore 13.00 alle ore 17.00). Con comunicazione successiva all'aggiudica verranno concordate le modalità di accoglienza dei cittadini interessati ad un'adozione. Scolaresche, Associazioni Protezionistiche o altre Istituzioni, potranno accedere alla struttura anche in orario differente (comunque entro le ore 17.00), previo accordo tra il Referente unico del canile e il Direttore Sanitario e comunicazione a UTA;

b) gestire, all'interno del Parco-Canile, un Centralino/Front-office per fornire informazioni sugli orari e le attività presenti all'interno della struttura, comprese quelle generiche, relative al gattile, e per indicare le modalità di adozione e le forme di collaborazione con il Rifugio, accogliere visitatori, volontari e fornitori;

c) prevedere corsi formativi periodici, a cadenza almeno semestrale, rivolti alle persone intenzionate ad offrire la loro collaborazione volontaria al Parco-Canile, previa condivisione del materiale didattico con il Direttore Sanitario della struttura, che potrà richiedere modifiche o integrazioni. Tali corsi dovranno prevedere una parte teorica e una pratica, da descrivere in offerta tecnica, e dovranno garantire una adeguata e specifica formazione sulle attività di volontariato previste. I corsi dovranno riguardare:

- il Regolamento interno del Parco-Canile,

- le procedure di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, esclusivamente attinenti e/o correlate alle attività di pertinenza;

- le modalità di gestione corretta dei cani.

Il costo della copertura assicurativa è a carico del singolo volontario. Quest'ultimo potrà comunque consultarsi con l'Appaltatore per la scelta della polizza

Il Referente dell'appalto dovrà individuare un responsabile del coordinamento dei volontari e dovrà favorire l'interazione e la collaborazione tra il personale assunto e il personale volontario, favorendo e incentivando l'ingresso e l'impiego del volontariato, anche mediante collaborazione con Enti e Associazioni no-profit con finalità di protezione animale.

1.4C - FUNZIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO E GESTIONALE

Si intendono tutte le prestazioni dirette a:

a. tenere ed aggiornare l'apposito registro per l'identificazione di ogni animale, della relativa provenienza e destinazione, secondo quanto previsto dalla L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i. e suo Regolamento attuativo (n. 2/2017), in collaborazione con il Direttore Sanitario della struttura;

b. tenere e aggiornare le schede identificative, riportanti foto, notizie sintetiche e note caratteriali di ciascun animale, anche al fine di facilitarne l'adozione; copia cartacea o digitale delle schede relative ai nuovi cani in entrata dovrà essere messa su richiesta a disposizione dell'UTA. Copia cartacea plastificata delle schede identificative, dovrà essere posizionata sui singoli box, per il riconoscimento dei cani presenti e allo scopo di facilitarne l'adozione;

c. aggiornare costantemente le schede individuali dei cani, descritte al punto b), con tutti i dati relativi al percorso riabilitativo, compresi i progressi o i regressi degli animali trattati; le schede dovranno essere sempre accessibili ai veterinari del Parco-Canile/Gattile, al Dipartimento Veterinario dell'A.T.S., all'UTA e/o ad altri Enti autorizzati;

d. attenersi strettamente alle procedure stabilite dal Direttore Sanitario e dall'UTA, inerenti l'ingresso di cani posti sotto sequestro penale o amministrativo, e trasmettere a UTA la relativa documentazione, non appena in possesso;

e. predisporre e aggiornare costantemente il manuale delle procedure (di cui all'art. 16 Reg. R.L. n. 2/2017, come declinato nella tabella 3 del medesimo Regolamento) relative alle attività di organizzazione e gestione del servizio, e integrarle e coordinarle con quelli degli altri gestori del Parco-Canile/Gattile, in collaborazione con il Direttore Sanitario della struttura; copia del manuale dovrà essere messa su richiesta a disposizione dell'UTA;

- f. accogliere i fornitori e verificare le scadenze e l'esatta corrispondenza tra qualunque tipologia di prodotto consegnato (ad eccezione di farmaci e materiale sanitario che saranno di competenza della Direzione Sanitaria della struttura), con quanto indicato nella bolla di accompagnamento; quest'ultima andrà successivamente inviata all'UTA;
- g. gestire, e stoccare in modo idoneo le forniture che vengono consegnate periodicamente al Parco-Canile/Gattile;
- h. garantire un puntuale controllo sull'utilizzo improprio delle utenze (luce, gas, acqua, telefonia), da parte del proprio personale; l'appaltatore risponderà direttamente in caso di accertati abusi;
- i. effettuare i lavori di manutenzione ordinaria su strutture, verde, arredi e attrezzature presenti all'interno del Canile (vedi art. 1.12) ed inviare a UTA, non appena in possesso, le fatture dei materiali acquistati per l'utilizzo in canile e degli interventi di manutenzione effettuati da imprese esterne; gli interventi effettuati con personale interno saranno indicati nella relazione annuale;
- j. collaborare alle attività dell'UTA, anche non strettamente connesse alle ordinarie attività di gestione del Parco-Canile (es: distribuzione cibo alle volontarie delle colonie feline, attività di comunicazione, ecc.);
- k. curare l'archiviazione digitale dei moduli utilizzati per le adozioni e per le verifiche post-adozione, compilati e recanti con precisione i dati del cane e l'anagrafica dell'adottante nonché sottoscritti dall'operatore responsabile; copia di tale archivio dovrà essere resa accessibile su richiesta all'UTA;
- l. collaborare con l'UTA nella raccolta e nell'elaborazione di dati e informazioni su ingressi, adozioni, etc. utili alla compilazione di grafici e statistiche, anche mediante condivisione diretta dei dati;
- m. collaborare con l'UTA, senza ulteriori oneri per la Pubblica Amministrazione, nell'organizzazione di eventi e iniziative riguardanti il Parco-Canile/Gattile, oltre che di iniziative culturali, divulgative, dimostrative e mediatiche (incontri, convegni, eventi fieristici, interviste, riprese audio/video ecc.) programmate dall'Amministrazione stessa, in ordine alla sensibilizzazione della cittadinanza verso le problematiche attinenti al benessere degli animali e alla corretta relazione uomo-animale;
- n. esporre i turni del personale in servizio dal lunedì alla domenica, con l'indicazione degli orari, nella bacheca della reception entro la domenica precedente, per una corretta funzionalità del servizio; copia digitale del programma dei turni sarà contestualmente resa accessibile all'UTA; eventuali sostituzioni degli operatori, dovranno essere aggiornate nel programma esposto. L'Aggiudicataria dovrà attrezzarsi in modo da registrare l'effettivo orario di lavoro quotidiano del personale (rilevatore presenze, fogli firma, ecc); l'UTA potrà, in qualunque momento, effettuare verifiche a campione;
- o. gestire autonomamente eventuali richieste di tirocini, stage, alternanza scuola-lavoro, ecc., stipulando, con la controparte, apposito contratto che preveda relative assicurazioni, gestendo ed effettuando attività di tutoraggio del personale coinvolto e predisponendo le rendicontazioni necessarie all'ente coinvolto; eventuali allontanamenti potranno essere richiesti dall'UTA sulla base degli stessi criteri di richiesta allontanamento del personale operante (vedi successivo art. 1.6);
- p. inviare all'UTA un report/relazione riepilogativa annuale sull'andamento della gestione del servizio (vedi art. 1.10);
- q. provvedere all'approvvigionamento del materiale necessario all'espletamento delle attività amministrative descritte (cancelleria, materiale di consumo, toner, etc);
- r. organizzare, a inizio servizio, un **corso formativo**, per tutto il personale interno, nel quale, in collaborazione con i veterinari della struttura, siano presentate e spiegate le mansioni assegnate, assicurando congrue delucidazioni sulla metodologia etologico/educativa da seguire per l'educazione/riabilitazione dei cani, nel corso dell'appalto;
- s. effettuare gli aggiornamenti sul sito dell'anagrafe canina regionale, per i casi non di competenza ATS;
- t. informare l'UTA dell'eventuale necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

PRESTAZIONE SECONDARIA:

ART. 1.4 D – FUNZIONI DIRETTE ALLA CURA E ALLA RIABILITAZIONE DEI CANI

Considerata la finalità di Canile Rifugio tesa a garantire il benessere degli animali ospiti durante la permanenza nella struttura, ma orientata a perseguire la più efficace e tempestiva ricollocazione in contesti adottivi, si considerano tali tutte le prestazioni dirette a:

- a. applicare le procedure personalizzate, predisposte dal Veterinario Comportamentalista, finalizzate alla rieducazione e/o riabilitazione di tutti i cani presenti nella struttura e in tutti i casi di nuovi ingressi;

- b. dedicare una particolare attenzione ai cani ritenuti più problematici a causa delle loro condizioni di salute (problemi neurologici, malattie croniche, ecc.) o per le caratteristiche comportamentali (aggressività, eccessivo timore, ecc.), in modo da garantirne una maggiore possibilità di recupero per conseguente adozione;
- c. la procedura per l'affidamento dei cani ospitati nel Parco Canile ai cittadini interessati all'adozione dovrà essere finalizzata alla riduzione dei tempi di permanenza e dovrà prevedere un'attività di orientamento e assistenza da parte del personale incaricato e/o di volontari formati, al fine di: individuare l'animale più compatibile con la condizione del potenziale adottante (età, competenze, disponibilità economica e di tempo, etc.) e il relativo contesto familiare (numero ed esigenze dei membri della famiglia, tipo di abitazione, etc.), rendere efficace l'inserimento dell'animale nel nuovo ambiente di vita e prevenirne la restituzione. L'andamento e l'efficacia della procedura saranno oggetto di confronto periodico con la Direzione sanitaria. L'Appaltatore dovrà individuare almeno un Responsabile delle adozioni, quale figura autorizzata a eseguire l'atto dell'affidamento dei cani, fermo restando l'obbligo di riferire al Direttore sanitario l'insorgenza di eventuali situazioni complesse, per le opportune valutazioni e per la decisione definitiva in merito all'affido;
- d. effettuare almeno una verifica post-affido presso gli adottanti entro i 6 mesi successivi all'adozione. Tale verifica è finalizzata a valutare l'adattamento del cane presso la nuova famiglia e a individuare eventuali problematiche, al fine di fornire supporto oppure confermare l'esistenza di criticità insanabili. Qualora la segnalazione di criticità provenisse spontaneamente dall'adottante, dovranno essere garantiti tempestivi e adeguati interventi di valutazione. In caso di fondati dubbi sulla positività dell'adozione, le verifiche post-adozione saranno necessariamente ripetute, fino all'eventuale ripresa in carico del cane da parte del Parco-Canile. L'esito di ogni controllo dovrà essere oggetto di breve relazione scritta, che dovrà essere conservata e resa accessibile su richiesta dell'UTA; per facilitare i controlli post-adozione, dovranno essere privilegiate le adozioni presso famiglie di Milano e provincia. Le adozioni di cani ad altre Associazioni, Enti e Cittadini residenti fuori dalla Lombardia, dovranno essere effettuate solo in casi eccezionali e motivati per iscritto, e preventivamente autorizzate dall'UTA. Per queste ultime i controlli eseguiti a distanza dovranno essere effettuati con l'ausilio di mezzi informatici di comunicazione, che consentano anche di vedere l'animale nel suo nuovo contesto di vita (e-mail, facebook, filmati, foto), oltre che con telefonate;
- e. promuovere e curare la gestione delle adozioni a distanza da parte dei cittadini che lo richiedano, dietro pagamento di un contributo di mantenimento mensile, che dovrà essere versato su un Conto Corrente Bancario intestato al Comune di Milano, appositamente predisposto. Chi adotta un cane a distanza, avrà diritto a essere informato sul suo stato di salute e sul suo comportamento. L'Appaltatore non potrà ricevere offerte dirette da parte dei cittadini che dovranno, invece, effettuare esclusivamente un bonifico bancario sul c/c dedicato alle donazioni per il Parco-Canile/Gattile del Comune di Milano; l'adozione a distanza non comporta la possibilità di condurre il cane in passeggiata, salvo che l'adottante non sia inserito nel personale volontario formato per le procedure di adozione (lettera c) del presente articolo);
- f. garantire, mediante un opportuno turn-over conseguente alle adozioni e l'abbinamento nei box dei cani tra loro compatibili, l'accoglienza di tutti i cani in attesa di entrare nel rifugio, nel rispetto della capacità recettiva della struttura (max 200 posti). Potranno essere introdotti: i cani ceduti definitivamente o temporaneamente da privati, ex art. 37 Regolamento per il Benessere e la Tutela degli animali, al Comune di Milano, quelli che hanno completato l'iter sanitario presso il canile gestito dal Dipartimento Veterinario di ATS, quelli affidati dalle forze dell'ordine o comunque resi oggetto di procedimenti che ne impongono la custodia presso il canile. Il mancato ingresso di cani, non dovuto al superamento delle possibilità di capienza dei box, dovrà essere opportunamente giustificato;
- g. assicurare, con incontri periodici con il proprio personale e la supervisione del Direttore Sanitario, che le metodiche educative attuate siano costantemente e omogeneamente ispirate alle linee del CSA e dell'offerta tecnica presentata.

L'accesso ai visitatori del Parco-Canile è consentito dal mercoledì alla domenica, tutte le settimane dell'anno ad eccezione del 25 dicembre, del 1 gennaio, della domenica di Pasqua, e del 15 di agosto, con orario: 13.00-17.00. Eventuali variazioni nei giorni e nell'orario di accesso saranno valutate dal Direttore Sanitario di concerto con l'UTA. Al di fuori degli orari previsti potranno essere concordate incontri su appuntamento. Con comunicazione successiva all'aggiudica, verranno concordate le modalità di accoglienza dei cittadini interessati ad un'adozione.

Tutti i giorni dell'anno dovrà essere garantito l'accesso ai **volontari** regolarmente registrati e assicurati. Nel periodo 1 marzo – 30 novembre l'orario sarà: 9.00/18.45. Dal 1 dicembre al 28 febbraio: 9.00/18.15.

Per tutte le attività elencate all'art. 1.4, l'Aggiudicataria dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Direttore Sanitario e dell'UTA, per le parti di rispettiva competenza.

ART. 1.5 – ORARI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi dovranno svolgersi come di seguito specificato:

PRESTAZIONE PRINCIPALE

a) **Pulizia dei box e attività di governo quotidiano dei cani ospitati e delle parti comuni:** negli attuali 8 padiglioni nonché nel padiglione per animali anziani/fragili (attualmente in fase di realizzazione) dovranno essere garantite le attività di governo quotidiano: assicurando la pulizia dei box, generale e complessiva, nell'arco mattutino (ore 8.00-13.00), l'igienizzazione indispensabile durante tutto l'arco della giornata, la somministrazione di cibo e farmaci secondo gli orari e le tabelle alimentari forniti dalla Direzione sanitaria, le attività di sgambata dei cani, la manutenzione e le altre attività necessarie. Le attività, nei diversi padiglioni, saranno effettuate dagli operatori inseriti nella turnazione, impiegando un numero complessivo di ore lavorative giornaliere **non inferiore a 40**. Tale monte ore dovrà essere **interamente coperto dal personale dipendente/retribuito** e non potrà essere sostituito da altre figure. I volontari formati potranno fornire un **semplice supporto alle attività, ma non saranno computabili** nel raggiungimento delle 40 ore né saranno sostitutivi del personale impiegato (vedi dettaglio all'art. 1.6C). L'organizzazione dei turni dovrà coprire tutte le giornate di lavoro, garantendo tempestivamente le sostituzioni di personale necessarie in caso di assenze per ferie/malattia, tenuto conto che dovrà essere sempre assicurata la gestione in sicurezza dei cani con problematiche comportamentali. Il Referente unico dovrà provvedere ad aggiornare l'elenco del personale in turno.

Per l'eventuale segnalazione di criticità da portare all'attenzione del Direttore Sanitario o dell'Appaltatore, operatori e volontari si rivolgeranno al Referente dell'appalto, che fungerà da tramite, con le modalità definite dal manuale delle procedure di cui al punto 1.4C lettera e).

Le caratteristiche e le modalità di gestione del servizio e del personale dovranno tener conto delle esigenze fisiologico/sanitarie dei cani (es: orario di distribuzione cibo, passeggiate, ecc.) e dovranno essere descritte con precisione nell'offerta tecnica di gara (MOT).

b) **Attività nel padiglione cani fragili:** dalla sua messa in funzione, l'Appaltatore dovrà garantire la pulizia e l'accudimento dei cani anche in questo padiglione 7 giorni su 7 nell'arco mattutino (ore 8.00-13.00), con un impegno temporale stimato in 2,5 ore/die.

Finché la struttura non sarà operativa, il monte ore/die previsto a tale scopo sarà destinato allo svolgimento delle attività ordinarie, privilegiando un allungamento dei tempi delle passeggiate, o per dedicarsi alle adozioni.

c) **Centralino/front-office e reception:** il servizio dovrà essere attivo tutti i giorni, **dal lunedì alla domenica, almeno dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00**. Nell'orario di chiusura del centralino/front-office (8.00 - 9.30 e 12.00 – 13.00), dovrà essere garantita, con modalità da definire a cura dell'appaltatore stesso ed espressamente declinata in offerta tecnica, l'apertura del cancello a volontari, fornitori, tecnici della manutenzione e personale del Parco-Canile/Gattile. Eventuali allungamenti dell'orario di servizio, potranno essere previsti in sede di offerta tecnica, anche con utilizzo di personale non assunto (volontari, messi alla prova, servizio civile, tirocinanti, ecc.), purché formato e in possesso dei requisiti richiesti.

d) **Pulizie delle parti comuni:** fermo restando quanto previsto all'art. 1.4A lettere d), e), gli interventi di pulizia delle parti comuni dovranno essere svolti con tempi e modalità tali da non interferire con le attività ordinarie del Parco-Canile/Gattile.

e) **Presidio notturno:** l'appaltatore è tenuto a garantire un presidio notturno svolto in tutti i giorni dell'anno almeno da una persona che potrà usufruire dello spazio dedicato (a uso non residenziale), allestito presso la cascina. Tale servizio non dovrà rappresentare un presidio attivo, con obbligo di sorveglianza notturna, ma dovrà garantire la capacità di intervenire in situazioni di emergenza conclamata (es: cane che sta male), di attivare i servizi di pronto intervento (es: tentativo di effrazione, emergenza Lambro) e garantire l'accesso al Parco Canile, in caso di necessità.

f) Altre attività:

- **organizzazione di iniziative**, che comportino attività diverse e aggiuntive da quelle di routine in orario di funzionamento ordinario, potranno essere autorizzate in quanto inerenti alle finalità del Parco-Canile/Gattile (es. per promuovere e valorizzare lo stesso aumentando la sensibilità zoofila e il numero di adozioni) e/o alla tutela

degli animali, erogate senza richiesta di corrispettivo all'utenza. Per l'organizzazione di tali attività potrà essere favorita la collaborazione con altri Enti o Associazioni no-profit con finalità di protezione animale.

- **soste serali o notturne** presso il Parco-Canile/Gattile, da parte del personale dell'aggiudicataria, per motivi eccezionali e motivati, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'UTA. Non potrà essere previsto a tal fine l'uso del locale destinato al servizio notturno.

- **Proposte di iniziative**, di raccolta fondi o a titolo gratuito, potranno essere consentite, per svolgere attività integrative e facoltative (quali eventi, feste, corsi e stage). Tali attività potranno essere autorizzate solo se inerenti le finalità educative e istituzionali del Parco Canile e/o alla tutela degli animali, utilizzando personale supplementare rispetto a quello minimo previsto dal presente Capitolato, che non potrà essere distolto dalle ordinarie attività. Per l'organizzazione di tali attività potrà essere favorita la collaborazione con altri Enti o Associazioni no-profit con finalità di protezione animale. In caso di eventi remunerati, dovrà essere prevista una rendicontazione all'amministrazione comunale e le entrate, tolte le spese organizzative, dovranno essere reinvestite sul Parco Canile stesso.

PRESTAZIONE SECONDARIA

g) **Cura, riabilitazione dei cani**: a tutti i cani che ne abbiano necessità, dovrà essere garantito un percorso educativo o riabilitativo, secondo il programma definito dal Direttore Sanitario e pianificato periodicamente in collaborazione con il Coordinatore del Servizio. A questo scopo, dovranno essere assicurate ogni settimana:

1. **nei giorni di lunedì e martedì**, giornate in cui non c'è presenza di visitatori, presumibilmente nella fascia oraria **9.00 - 18.00**, l'erogazione da parte di educatori cinofili di **almeno 4 ore giornaliere** di lavoro con i cani;

2. **nei giorni da mercoledì a venerdì**, stante la presenza di pubblico, dovranno essere assicurate, da parte di educatori cinofili, **almeno 12 ore giornaliere complessive**, da dedicare al lavoro con i cani, salvo quanto previsto alla lettera h);

3. **nei giorni di sabato e domenica**, stante la presenza di pubblico, dovranno essere assicurate, da parte di educatori cinofili, **almeno 16 ore giornaliere complessive** da dedicare al lavoro con i cani, salvo quanto previsto alla lettera h).

h) **Adozioni**: L'Appaltatore deve indicare tra il personale assunto, con individuazione nominale e formale, il Responsabile delle adozioni, che può essere coadiuvato nello svolgimento di tale funzione dal personale assunto e/o dal personale volontario appositamente formato. Il Responsabile delle adozioni controfirma la scheda di affidamento dei cani.

In ottemperanza all'art. 106 della L.R. 33/2009 e s.m.i. e all'art. 16 del Regolamento della Regione Lombardia n. 2/2017, le attività di accoglienza dei visitatori, consulenza alle famiglie intenzionate ad adottare un cane, percorsi preaffido e controlli post-adozione saranno svolte da volontari o dipendenti o educatori appositamente formati.

i) **Percorsi preaffido**: I percorsi di affido dei cani dovranno essere adeguati al livello di complessità di ogni singolo caso e **non dovranno, comunque, comprendere più di 3 incontri preaffido né superare la durata di tre settimane a partire dalla data di individuazione dell'animale** da parte del potenziale adottante. Entro tale arco temporale dovrà essere coltivata, di norma, una fase di passeggiata in esterno, nell'ambito territoriale offerto dai percorsi pedonali del Grande Parco Forlanini. I percorsi di preaffido su soggetti con problematiche comportamentali potranno avere una durata più ampia sulla base di una motivazione scritta del Direttore Sanitario.

j) **Controlli post-affido**: come previsto all'art. 1.4D lett. d), entro i 6 mesi successivi all'adozione e in attuazione di quanto previsto all'art. 106 bis della L.R. n. 33/2009, dovrà essere effettuata almeno una valutazione post-affido, eseguendo visite concordate presso l'abitazione dell'adottante ovvero, in casi circoscritti e motivati, acquisendo informazioni telefoniche e riscontri fotografici/filmati (es. affidatari noti). Sempre in accordo con quanto previsto dall'art. 106 bis della L.R. n. 33/09, qualora le condizioni di detenzione dell'animale non fossero riscontrate conformi alla normativa vigente o a quanto dichiarato al momento dell'affido e non ne garantiscano la sicurezza e il benessere, l'animale dovrà essere restituito al Parco Canile immediatamente e senza condizioni.

Le caratteristiche di organizzazione del servizio e del personale, comprese le procedure di adozione, (inerenti alla Prestazione principale e alla Prestazione secondaria) dovranno essere descritte in sede di offerta tecnica e, successivamente, **previa condivisione con UTA**, inserite nel manuale delle procedure. Qualunque variazione successiva richiesta dall'Appaltatore, e assentita dalla Direzione Sanitaria, sarà preventivamente autorizzata dall'UTA.

In ogni caso dovrà essere garantita la presenza di personale dell'aggiudicataria dalle h 8.00 alle h 19.00, 7/7 gg per il triennio, declinata in sede di offerta tecnica.

Fermo restando l'osservanza degli istituti regolanti il rapporto di lavoro, così come richiamati dalla Contrattazione Collettiva di riferimento - ferie, malattie, infortuni, gravidanze, formazione, diritto allo studio, permessi e assemblee sindacali, ecc - le assenze del personale dovranno essere compensate da opportuni dispositivi organizzativi che garantiscano il mantenimento e il benessere degli animali ospitati.

ART. 1.6 – RUOLI E CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE

1.6A: Caratteristiche minime del personale impiegato:

REFERENTE COORDINATORE LOCALE DEL SERVIZIO: Dall'avvio dell'appalto dovrà essere designato il Referente Coordinatore del servizio che, oltre al possesso del titolo professionale di educatore cinofilo, dovrà aver maturato **un'esperienza di lavoro presso canili o altre strutture analoghe di almeno 12 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e senza che il servizio svolto abbia dato luogo a contestazioni; dovrà assicurare la migliore conduzione integrata delle attività, con particolare attenzione a:

- coordinamento del personale assegnato al servizio (stesura della pianificazione turnistica);
- controllo sul rispetto del manuale delle procedure interne;
- presidio su corretto utilizzo e conservazione/manutenzione del materiale e delle attrezzature affidate dall'Amministrazione Comunale;
- raccordo con la Direzione Sanitaria del Canile Rifugio per la pianificazione dei percorsi di recupero/riabilitazione dei cani ospiti;
- raccolta e prima disamina delle segnalazioni relative agli animali ospitati nella struttura presentate dai volontari o dagli operatori in servizio;
- predisposizione del calendario corsi formazione volontari, aggiornamento del Registro dei Volontari abilitati;
- organizzazione delle prenotazioni per percorsi preaffido, presentate da cittadini/nuclei familiari;
- organizzazione periodica di momenti di raccordo con coordinatore Volontari singoli ovvero con referente delle associazioni ex art 111 L. R. 33/09 s.m.i.;
- partecipazione a incontri periodici con l'Amministrazione per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- comunicazione all'Amministrazione di tutte le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento delle attività.

a) Gli **educatori cinofili** dovranno essere in possesso di un **diploma di educazione cinofila**, rilasciato in seguito a un corso che abbia previsto la frequenza obbligatoria di **almeno 60 ore di parte teorica e almeno 80 ore di esperienza pratica sul campo**.

Dovranno, inoltre, avere un'**esperienza lavorativa post-diploma, nell'ambito dell'educazione cinofila, di almeno 200 ore retribuite presso canili o altre strutture analoghe** (gestione di cani che non vivono in famiglia) **nei 36 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando** e senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni.

Agli educatori non in possesso dell'esperienza lavorativa post-diploma, che non potranno in ogni caso superare il 30% del totale, **dovrà essere garantito un periodo di affiancamento di almeno 2 settimane da parte di educatori esperti**.

b) **Gli operatori** impiegati nel servizio di cura dei cani dovranno:

1. **aver lavorato presso canili o altre strutture analoghe per almeno 6 mesi negli ultimi 36 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando** e senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni

oppure

2. essere in possesso di diploma **di educatore cinofilo rilasciato in seguito ad un corso che abbia previsto la frequenza obbligatoria per almeno 60 ore di teoria e almeno 80 ore di esperienza pratica sul campo; in caso non abbiano mai lavorato presso canili o altre strutture analoghe, dovrà essere garantito un periodo di affiancamento di almeno 2 settimane da parte di operatori esperti**

oppure

3. ricevere un periodo di **affiancamento di almeno 4 settimane da parte di operatori esperti, qualora non possiedano** i requisiti di cui sopra.

In ogni caso gli operatori di cui al punto 3 non potranno superare il 30 % del totale.

c) **L'addetto al centralino/front-office** dovrà: essere in possesso **almeno di diploma di terza media**, essere **adeguatamente formato** e a **perfetta conoscenza dell'italiano**, avere una buona dialettica, essere in grado di dare informazioni e chiarimenti su tutte le attività della struttura e trattare sempre con la dovuta educazione il cittadino con cui viene a contatto.

d) Il Personale dovrà essere idoneo alla specificità del servizio, possedere disponibilità e sensibilità verso gli animali, capacità di contatto con la cittadinanza, di interazione positiva con chi, a vario titolo, frequenta il canile (volontari, visitatori) e di inserimento in gruppi di lavoro oltre che avere una grande spinta motivazionale nei confronti di attività di tutela degli animali in genere e dei cani in particolare.

e) Gli educatori cinofili, dovranno utilizzare un addestramento basato sul **metodo gentile o sull'approccio cognitivo-zoantropologico**; in nessun caso verrà accettato l'utilizzo di metodi violenti e/o coercitivi (collari a strozzo o cappi solo per stato di necessità) e di punizioni fisiche.

f) L'attività di accompagnamento dei cani, nelle aree di sgambatura e/o alle visite veterinarie interne al rifugio dovrà essere svolta da personale idoneo, sulla base della tipologia di cane da condurre, soprattutto se di grossa taglia o tendenzialmente aggressivi e comunque tali da richiedere un esercizio di forza adeguato per garantirne il controllo.

Ulteriori obblighi del personale:

g) A causa della vicinanza della struttura **Parco Rifugio** al Fiume Lambro, potranno rendersi necessari interventi di emergenza, successivi ad alert della Protezione Civile. Per la specificità del servizio in appalto, che prevede la cura e la tutela delle centinaia di animali presenti nel rifugio, l'Appaltatore dovrà garantire che, in queste circostanze eccezionali, tutto il personale in servizio sia in grado di intervenire prontamente, per salvaguardare gli animali e per collaborare a un eventuale trasferimento degli stessi. **In caso di esondazione del Fiume Lambro, l'Appaltatore dovrà inoltre coordinarsi in maniera attiva con gli appaltatori e/o il personale in servizio presso la struttura veterinaria e il Gattile, al fine di garantire un'azione congiunta e tempestiva.** Nell'emergenza, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione propri mezzi, strumenti e attrezzature e garantire la presenza del Referente oppure dell'eventuale sostituto o delegato. Lo stesso dicasi per eventuali altre emergenze, di qualsiasi altro tipo, che dovessero presentarsi e mettere a rischio il benessere e la vita stessa degli animali ospiti, in mancanza di interventi tempestivi e adeguati. Le procedure di evacuazione, che dovessero rendersi necessarie, verranno concordate con UTA e Protezione Civile.

g) A causa della vicinanza della struttura Parco Canile/Gattile al Fiume Lambro, potranno rendersi necessari interventi di emergenza, successivi ad alert della Protezione Civile. Per la specificità del servizio in appalto, che prevede la cura e la tutela delle centinaia di animali presenti nel rifugio, l'Appaltatore dovrà garantire che, in queste circostanze eccezionali, tutto il personale in servizio, sia in grado di intervenire prontamente, per salvaguardare gli animali e per collaborare a un eventuale trasferimento degli stessi. Nell'emergenza, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione propri mezzi, strumenti e attrezzature e garantire la presenza del Referente oppure dell'eventuale sostituto o delegato dello stesso, il quale dovrà essere sempre reperibile e assumere funzioni di coordinamento del personale. Lo stesso dicasi per eventuali altre emergenze, di qualsiasi altro tipo, che dovessero presentarsi e mettere a rischio il benessere e la vita stessa degli animali ospiti, in mancanza di interventi tempestivi e adeguati. Le procedure di evacuazione, che dovessero rendersi necessarie, verranno concordate con UTA e Protezione Civile.

h) I cani di proprietà del personale in servizio non potranno essere introdotti nel Parco Canile e soggiornare nei locali della cascina (uffici, sala riunioni, locali guardiania, bagni), se non in numero limitato, previa autorizzazione del Direttore Sanitario e dell'UTA. Per detti cani, i relativi proprietari dovranno avere stipulato una idonea assicurazione privata. L'appaltatore risponderà di qualunque danno a cose o persone da essi causati, che non sia risarcibile dall'assicurazione.

i) Durante l'orario di servizio, a operatori, educatori e volontari, non è consentito né l'utilizzo di bevande alcoliche, pena l'immediato allontanamento dalla struttura, né di sostanze stupefacenti, pena l'immediato allontanamento definitivo dalla struttura.

j) Al massimo 2 volte all'anno (max 2h per incontro) potrà essere richiesta la partecipazione obbligatoria di tutto il personale in servizio a riunioni con i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

k) Le aree esclusivamente cementate, destinate a parcheggio interno, non potranno essere utilizzate dal personale volontario e dovranno essere condivise con gli altri appaltatori facendo attenzione a non superare le possibilità di capienza degli spazi disponibili.

1.6.B: Inidoneità del Personale

L'inidoneità del personale operante nel canile, rilevata in corso d'opera e non gestita dal coordinatore, in seguito a segnalazioni provenienti dal Direttore Sanitario o altro soggetto (volontari, utenza), sarà valutata dal Dirigente dell'UTA e/o dal RUP sulla base dei seguenti criteri:

- a) manifesta incapacità di svolgere le mansioni assegnate e/o di gestire in modo adeguato gli animali da accudire;
- b) manifesta inadempienza agli obblighi previsti dal capitolato, con particolare riferimento, per gli addetti a tale prestazione, a ritardi eccessivi nel ritiro dei cani dal canile sanitario e incapacità (per lentezza, disinteresse, eccessive pretese, ecc.) di completare, nei tempi previsti, le procedure di affidamento dei cani a famiglie idonee;
- c) consumo, in struttura di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti;
- d) incapacità manifesta di relazionarsi all'interno della propria struttura organizzativa e/o con gli altri Enti, Gestori, volontari e cittadini;
- e) inosservanza delle prescrizioni disposte dall'UTA e/o dal Direttore Sanitario;
- f) interruzione del rapporto fiduciario con il committente, dovuto a conclamate attività di diffamazione e/o ripetute critiche pubbliche riferite all'operato dell'Amministrazione Comunale, anche diffuse tramite social.

L'inidoneità accertata dal Dirigente dell'UTA e/o dal RUP comporterà obbligo dell'Appaltatore all'immediato allontanamento del soggetto e la sua sostituzione con altro soggetto di pari qualifica professionale.

1.6.C: Coinvolgimento di Associazioni di Protezione Animali e di Volontari singoli

Come previsto all'art. 16 del Regolamento della Regione Lombardia n. 2/2017, qualora la gestione del rifugio **non** venga affidata ad associazioni di cui all'articolo 111 della R.L. 33/2009, bensì a cooperative sociali o a privati, dovrà essere perseguito il coinvolgimento di associazioni di Protezione Animali affinché, tramite i volontari associati, sia potenziata la funzione dei percorsi adottivi.

Il concorso di volontari singoli, opportunamente formati dall'Appaltatore e quindi iscritti in apposito registro, costituisce leva significativa per l'equilibrato funzionamento delle attività di cui si compone il servizio Parco Canile /Rifugio.

A tal fine, senza che sia mai ammissibile la mera sostituzione della risorsa professionale interna incardinata nell'organizzazione dell'Appaltatore, il Referente Coordinatore potrà adibire i volontari ad attività quali:

- condurre i cani in passeggiata,
- rispondere al centralino/front-office (previa appropriata formazione),
- svolgere attività di manodopera, che non necessino di una specifica formazione (raccolta fognami e deiezioni, sistemazione coperte e cibo, collaborazione in attività di sensibilizzazione, ecc.).

Volontari ritenuti idonei dal coordinatore e dalla direzione sanitaria, perché specificamente competenti, potranno coadiuvare educatori ed operatori, **in tutte le altre attività** già descritte al precedente art. 1.4A lett. a), b), c), d).

Prima di esercitare qualunque tipo di attività nel Parco Canile, i volontari dovranno sottoscrivere l'adesione al Regolamento della struttura, al quale dovranno attenersi scrupolosamente, pena l'immediato allontanamento dalla struttura stessa.

Obblighi dell'Appaltatore:

- a) predisporre i corsi per i volontari di cui al punto 1.4B;
- b) iscrivere tutti i volontari in apposito registro, digitale e cartaceo, comprensivo dei dati anagrafici e indirizzo e-mail; il registro dovrà essere aggiornato costantemente e, in particolare, in seguito a ogni corso di formazione effettuato e dovrà essere condiviso digitalmente, con UTA. L'Appaltatore dovrà, altresì, predisporre un registro

delle presenze giornaliere dei volontari, dal quale estrarrà un report delle presenze, da inserire nella relazione annuale di cui all'art.1.10;

c) organizzare e controllare l'operato dei volontari, assicurando l'applicazione della disciplina in materia di sicurezza dei lavoratori;

d) vigilare sui volontari che prestano servizio presso il Canile affinché venga rispettato rigorosamente il Regolamento del Parco Canile; proporre eventuali modifiche in collaborazione con il Direttore Sanitario che dovranno essere successivamente sottoposte ad approvazione dell'UTA;

I volontari dovranno nominare un loro coordinatore, annualmente o quando si renda necessario per eventuale rinuncia anticipata del coordinatore in carica o altra motivazione giustificata; il coordinatore sarà il referente dei volontari per i rapporti con Appaltatore e Amministrazione Comunale.

Il Direttore Sanitario del Parco Canile-Gattile dovrà inoltre segnalare all'UTA i volontari della struttura che disattendono il Regolamento interno o si rendono responsabili di comportamenti scorretti. In caso di violazioni gravi può rilasciare parere favorevole all'allontanamento dalla struttura, che dovrà essere disposto dal Dirigente dell'UTA.

Ai sensi dell'art. 106 della L.R. 33/2009, come modificata dalla L.R. 15/2016, gli operatori degli enti di protezione degli animali possono accedere al rifugio anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico purché concordati con i responsabili della struttura stessa.

ART. 1.7 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dovuto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale offerto in gara, è pari a € **1.701.700,42** (IVA esclusa), oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze non soggetti a ribasso pari a zero.

L'importo è così distinto rispetto alle prestazioni oggetto del presente Capitolato:

Prestazione principale: € 1.427.293,92- IVA esclusa per la gestione canile

Prestazione secondaria: € 274.406,50- IVA esclusa per l'educazione cinofila

L'importo è calcolato sulla base della stima che costituisce documento di progetto.

L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell'offerta "economicamente vantaggiosa".

L'appalto è aggiudicato "a corpo".

ART. 1.8 – ONERI

Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti:

a. APPALTATORE:

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

- tutti i costi per la gestione: del canile, dei cani presenti, del personale impiegato e degli spazi comuni;
- tutti i costi per le attività amministrative e di relazione con l'Amministrazione Comunale;
- tutti i costi per la manutenzione ordinaria del verde di cui all'art.1.12 (compresi gli spazi circostanti i padiglioni gattile) ad esclusione delle attività di:
 - verifica salute piante alto fusto e relativa profilassi: potatura, rimonda del secco, abbattimento, messa a dimora, irrigazione di soccorso;
 - potatura di tutte le siepi;
- tutti i costi necessari all'approvvigionamento del materiale necessario all'espletamento delle attività descritte all'art. 1.4 (cancelleria, attrezzatura per la manutenzione e la pulizia, materiale di consumo informatico, per la gestione dei cani, etc);
- le spese per l'acquisto del carburante per il trattorino presente in struttura;
- tutti i costi per la formazione e la sicurezza di personale lavoratore e volontario;
- uso di mezzi informatici propri in caso di guasto temporaneo ai pc in dotazione;
- tutti i costi per la manutenzione ordinaria della struttura e delle parti comuni, compreso acquisto e riparazione attrezzature e riparazione elettrodomestici, proprie o in dotazione (ad esclusione del trattorino tosaerba, in carico al Comune) (vedi art. 1.12);
- tutti i costi per il trasporto dei cani. Sono inoltre a carico i trasporti dei gatti del Gattile Rifugio di gestione a cura di altro Operatore, da e verso le cliniche veterinarie.

b. AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

- messa a disposizione dei locali e arredi;
- il pagamento delle utenze di energia elettrica, telefonia, riscaldamento e acqua (salvo accertati abusi);
- le attrezzature informatiche (escluso materiale di consumo);
- l'approvvigionamento di materiale sanitario, cibo e medicinali;
- le convenzioni con il laboratorio di analisi;
- i costi della manutenzione straordinaria;
- i costi della manutenzione del trattorino tosaerba;
- i costi di verifica salute piante alto fusto e relativa profilassi: potatura, rimonda del secco, abbattimento, messa a dimora, irrigazione di soccorso;

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione

ART. 1.9 – PERIODO DI AFFIANCAMENTO

Stante la particolarità del servizio oggetto dell'appalto, che necessita una conoscenza accurata degli animali in gestione e delle modalità di svolgimento delle procedure, l'aggiudicataria dovrà effettuare, prima dell'avvio del servizio, un **periodo di affiancamento alla gestione uscente, della durata di almeno 2 settimane**.

Durante tale affiancamento dovrà essere garantita, dalla nuova aggiudicataria, la presenza presso il Parco-Canile di **almeno 3 soggetti**: il coordinatore locale designato, un educatore cinofilo e un operatore, che dovranno **assistere** alle attività svolte dal personale operante nella struttura. L'entità oraria per tale affiancamento sarà concordata con l'Amministrazione comunale e oggetto di comunicazione alla ditta "uscente".

Tale affiancamento, obbligatorio, non costituirà oggetto di separata remunerazione.

L'aggiudicataria uscente, a sua volta, al termine del servizio, dovrà garantire un periodo di affiancamento della durata di almeno 2 settimane all'aggiudicataria subentrante in seguito a gara d'appalto, con le medesime modalità e obblighi già descritti.

ART. 1.10 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E REPORTISTICA

Fermo restando quanto previsto all'art.1.4, l'aggiudicataria dovrà predisporre, a propria cura e spese, ed inviare o condividere con UTA, un report/relazione riepilogativa annuale (31 dicembre) sull'andamento della gestione del servizio, con una particolare attenzione alla descrizione delle attività poste in essere per incrementare gli affidi dei cani e garantirne la minima permanenza all'interno del rifugio, e avente lo scopo di documentare e monitorare l'attività svolta, al fine di consentire, da parte di UTA di operare i necessari correttivi, in funzione degli obiettivi dell'Amministrazione comunale e, in particolare, del benessere dei cani ospitati e del rapporto animali/cittadini.

In tale report dovranno essere indicate alcune informazioni prestabilite quali:

- 1) n. ingressi – adozioni – sequestri - decessi del periodo;
- 2) indicazione dei rientri e delle motivazioni;
- 3) eventuali problematiche di gestione e criticità rilevate;
- 4) elenco delle attività manutentive effettuate;
- 5) attività particolari (eventi, iniziative, ...);
- 6) attività di formazioni volontari;
- 7) indicazione dei flussi di visitatori in canile;
- 8) relazione su offerte aggiuntive presentate in sede di offerta (comunicazione, eventi, ecc.).

ART. 1.11 – RELAZIONI CON ALTRI SOGGETTI

L'Appaltatore dovrà interagire e collaborare con gli altri soggetti deputati dall'Amministrazione comunale alla gestione di altre funzioni proprie del Parco Rifugio, in particolare con il Direttore Sanitario e con il soggetto gestore del "Gattile" oltre che con il Dipartimento Veterinario dell'A.T.S.

In particolare, l'Appaltatore dovrà rispettare il ruolo del Direttore Sanitario del Parco-Rifugio, ricoperto dal Medico Veterinario Comportamentalista, con particolare riferimento alle relative funzioni di sovrintendenza e controllo su tutte le procedure interne; il Direttore Sanitario ha, inoltre, potere decisionale, in coordinamento con l'UTA, in merito alla risoluzione di eventuali problematiche insorte all'interno della struttura, relative ai volontari e ai rapporti con l'utenza esterna ecc.

Le relazioni con A.T.S. e altre Istituzioni saranno coordinate dal Direttore Sanitario.

Sempre il Direttore Sanitario coordinerà e favorirà le relazioni tra gli aggiudicatari dei Servizi per la gestione del Parco Canile/Gattile e costituirà il riferimento dei rispettivi Responsabili, in caso di controversie; curerà, altresì, l'organizzazione di incontri periodici con il personale interno dipendente di tutti gli Appaltatori, facendone occasione di progressiva conoscenza reciproca e di impostazione di rapporti sereni ed equilibrati.

Il Direttore Sanitario sarà, inoltre, indicato come custode giudiziale di cani sottoposti a sequestro e ricoverati nel Parco Canile.

L'aggiudicataria, senza ulteriori compensi, si impegna a partecipare ai gruppi di lavoro che verranno periodicamente promossi dall'UTA per garantire una gestione unitaria, efficace e integrata della struttura, per il continuo miglioramento della qualità della stessa, nonché alle iniziative da realizzare per rilevare il grado di soddisfacimento del servizio erogato.

ART. 1.12 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono di competenza dell'Aggiudicataria gli interventi di manutenzione ordinaria, suddivisa in **manutenzione ordinaria preventiva e riparativa**:

Preventiva: Comprende il complesso degli interventi, forniture e servizi, finalizzati a mantenere in efficienza gli edifici, le strutture, le attrezzature e i materiali del patrimonio oggetto dell'appalto e da effettuarsi preventivamente al fine di evitare il verificarsi di eventuali anomalie o secondo intervalli di tempo prestabiliti o sulla base di specifiche prescrizioni.

Comprende inoltre tutti gli interventi, forniture e servizi, necessari al fine di prevenire fermi accidentali e situazioni di disagio/pericolo per l'incolumità fisica degli utenti e degli animali presenti.

Gli obiettivi prestazionali consistono nel mantenere lo standard qualitativo iniziale (cioè quello esistente al momento della consegna degli immobili), inteso come livello minimo, fatto salvo il normale degrado d'uso dei componenti. Sarà cura dell'Aggiudicataria mettere in atto strategie per rallentare il normale degrado dei componenti.

L'Aggiudicataria deve quindi orientare la manutenzione alla preservazione degli immobili con interventi preordinati e mirati alla riduzione dei guasti ovvero all'osservazione sistematica degli immobili.

Riparativa: Comprende il complesso degli interventi, forniture e servizi, finalizzati a ripristinare ed assicurare in ogni momento la fruibilità, la sicurezza e la conservazione del valore patrimoniale e l'efficienza dei beni immobili interessati, così come verificati al momento della presa in consegna da parte dell'Aggiudicataria.

Le manutenzioni riparative sono quindi destinate al ripristino della corretta funzionalità dell'immobile e delle sue componenti, alla conservazione dello stesso, al ripristino delle sue condizioni iniziali e all'eliminazione delle diverse anomalie comunque verificatesi.

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono, *a solo titolo esemplificativo*, i seguenti lavori:

- a) riparazione arredi, elettrodomestici e infissi, sostituzione chiavi e serrature;
- b) riparazioni e sostituzione di materiali e attrezzature (sostituzione vetri e maniglie, arredi rovinati, infissi e lampadine, riparazione recinzioni, ecc.);
- c) piccoli interventi di sostituzione di elementi idraulici, elettrici, di carpenteria e falegnameria che non attengano alla manutenzione straordinaria;
- d) igienizzazione profonda (almeno una volta nel triennio) dei box del canile;
- e) manutenzione del verde: tosatura erba, raccolta e smaltimento verde e fogliame nei centri autorizzati, eliminazione stagionale dell'ambrosia, ecc.);
- f) pulizia settimanale delle griglie dei pozzetti e spurgo, almeno due volte all'anno, delle condutture fognarie e, comunque, ogni volta se ne rilevi la necessità;
- g) attività di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione con modalità stabilite dalle normative vigenti.

La manutenzione ordinaria dovrà essere effettuata con mezzi e personali propri, formati e nel rispetto della normativa sulla sicurezza o, se non si dispone delle professionalità necessarie, con l'ausilio di ditte esterne, che

rilascino certificazione di intervento a regola d'arte (da mettere a disposizione di UTA), con gestione diretta dell'aggiudicatario.

Sono esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli sugli impianti tecnologici (impianto termico, pompe di sollevamento, impianto elettrico centrale e illuminazione aree verdi, impianto di vigilanza, rete fognaria).

ART. 1.13 - CONSEGNA DEGLI IMMOBILI

Gli immobili vengono consegnati nelle condizioni di fatto in cui si trovano.

In sede di consegna delle aree e dei fabbricati, in contraddittorio, si procederà alla redazione del relativo verbale nel quale l'Aggiudicatario potrà segnalare gli eventuali inconvenienti riscontrati e le opere eventualmente necessarie per il ripristino in efficienza. Nel rispetto del riparto tra Manutenzione Ordinaria – a cura dell'Aggiudicatario - e Straordinaria – a cura del Comune- sarà quindi concordato un piano d'intervento per la riparazione/sostituzione delle componenti ammalorate.

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale;
- Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali - Art. 28 GDPR e suo allegato;
- la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- la stima economica del servizio;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- l'Offerta presentata dall'appaltatore.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA - omissis

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: artt 3.5 (Cause sopravvenute – Sospensione) – 6.4 (Recesso).
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

- 5 L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di adozione nei suoi confronti di misure ritorsive in conseguenza delle indicate segnalazioni.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti all'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Appaltatore si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene restituito **entro 2 giorni**, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
2. Entro il giorno fissato per l'avvio dell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà trasmettere al RUP l'elenco del personale impiegato e i relativi curriculum corredati dai titoli di studio e dalle certificazioni professionali attestanti l'esperienza dichiarata in sede di gara.
3. La durata del contratto è di 36 mesi a decorrere dalla data di cui al punto 1.

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, si riserva la facoltà di attivare l'opzione di proroga del contratto per un **periodo massimo di 12 mesi**, con un preavviso da inviare all'appaltatore aggiudicatario della gara, 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
2. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione, visto l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP/Direttore dell'Esecuzione e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/Direttore dell'Esecuzione.

ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE

1. Non è previsto il quinto d'obbligo di cui all'art. 120 comma 9 del Codice.

ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 comma 1 del Codice, dal Direttore dell'Esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 121 comma 5 del Codice).

ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

- 1.1 In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:
 - a. Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "inizio e durata della prestazione", verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, **dell'uno per mille**, fatto salvo quanto previsto in tema di risoluzione all'art. 6.2 lett. h);
 - b. per ogni mancata copertura dei turni giornalieri verrà applicata una penale compresa tra **€ 100,00 e € 5.000,00** proporzionalmente al numero di operatori ed educatori assenti ed alle ore di assenza; la penalità sarà maggiorata del 50% qualora, dai sistemi di controllo adottati dall'aggiudicataria, non risulti l'assenza del personale (art. 1.5 lett. a), b), c), d), g));
 - c. per ogni mancato trasporto di cani, successivo a richiesta dei veterinari, da e presso le cliniche veterinarie, verrà applicata una penale pari a **€ 500,00** (art. 1.4A lett. j));
 - d. per ogni carenza rilevata negli obblighi di vigilanza sui volontari e sul mancato rispetto delle procedure amministrative inerenti la gestione degli stessi, verrà applicata una penale compresa **tra € 100,00 e € 2.000,00**, proporzionalmente alla gravità dell'evento e/o delle relative conseguenze (art. 1.4B lett. c) e art. 1.6C);
 - e. per il mancato adempimento degli obblighi di cura, controllo, custodia, svezzamento cuccioli, riabilitazione dei cani verrà applicata una penale compresa **tra € 100,00 e € 2.000,00** per ogni giorno di inadempimento o in relazione alle conseguenze dell'atto di incuria rilevata, compresa la mancata adozione di una linea educativa univoca e coerente (art. 1.4A lett. b), h), i), k), l) art. 1.4D lett. a), b), g));
 - f. per il mancato tempestivo ritiro dei cani provenienti dal canile sanitario, una volta che questi hanno terminato l'iter sanitario di competenza del Dipartimento veterinario dell'A.T.S., e dei ceduti UTA o dalle forze dell'ordine, qualora le possibilità di capienza del rifugio (200 posti) e la tipologia dei cani presenti lo consentano, verrà applicata una penale di **€ 25,00 per cane**, per ogni giorno di ritardo (art. 1.4A lett. c) e art. 1.4D lett. f));
 - g. per ogni notte di assenza del personale di turno: **€ 500,00, che potrà essere elevata fino a € 10.000,00**, proporzionalmente alle eventuali conseguenze (art. 1.4.A lett. m) e art. 1.5 lett. e));
 - h. attività di affidamento e percorsi di preaffidamento, non in linea con quanto previsto, verrà applicata una penale compresa **tra i € 500,00 e i € 2.000,00** per ogni mese di rilevamento del disservizio (art. 1.5 lett. h), i); art. 1.4D lett. c));
 - i. per il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 1.9 (obbligo di affiancamento), verrà applicata una penale di **€ 500,00** per ogni giorno di ritardo;
 - j. per il mancato supporto in caso di necessità dovute ad emergenze, verrà applicata una penale compresa **tra € 1.000,00 e € 5.000,00** proporzionalmente alla gravità delle conseguenze dovute al mancato intervento (art. 1.6A lett. g)), con particolare riguardo al pregiudizio arrecato agli animali;

- k. per attività messe in atto dall'aggiudicataria non comprese nel capitolato e non autorizzate dall'Amministrazione Comunale, specie se a scopo di lucro (art 1.5 lett. f) verrà applicata una penale compresa **tra € 200,00 e € 2.000,00** per ogni iniziativa;
- l. verrà applicata una penale compresa **tra € 200,00 e € 5.000,00**, per ogni disservizio rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, sulla base della gravità della carenza riscontrata e delle sue conseguenze, fatto salvo quanto previsto in tema di risoluzione ai sensi dell'art. 6.2 comma 3 lett. g).

In caso di reiterata violazione degli obblighi sottoelencati o di mancata ottemperanza a seguito di intimazione formale ad adempiere da parte di UTA, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

- m. Per la mancata comunicazione da parte dell'Appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, dello **0,2 per mille**;
- n. Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, dello **0,2 per mille**;
- o. per il mancato mantenimento in piena efficienza e funzionalità delle strutture, aree, impianti, arredi ed attrezzature, verrà applicata una penale compresa **tra € 50,00 e € 1.000,00** per ogni giorno di ritardo nel ripristino delle condizioni di efficienza e funzionalità o per ogni carenza rilevata (art. 1.4A lett. a), d), e), g));
- p. per ogni carenza rilevata nelle attività di ripristino forniture mancanti e/o di manutenzione ordinaria verrà applicata una penale compresa **tra € 50,00 e € 1.000,00** per ogni giorno di ritardo nel ripristino delle condizioni di efficienza e funzionalità (art. 1.4A lett. f); art. 1.4C lett. i) e art. 1.12);
- q. per la presenza, in cascina, di cani di proprietà di operatori, non autorizzati e/o assicurati, verrà applicata una penale di **€ 50,00 al giorno** (art. 1.6A lett. h));
- r. per ogni mancato controllo post-adozione entro i 6 mesi dalla data dell'affido, secondo quanto descritto all'art. 1.4D lett. d) e all'art. 1.5 lett. j), verrà applicata una penale **di € 300,00**;
- s. per il mancato adempimento degli obblighi amministrativi e gestionali (compilazione modulistica, registro di carico e scarico, report annuali, aggiornamento dell'Anagrafe Canina Regionale, manuali procedure, partecipazione a riunioni ed eventi su richiesta dell'Amministrazione, compilazione e invio delle schede e delle informazioni richieste dall'UTA, rispetto delle procedure stabilite dal Direttore Sanitario, adozioni a distanza, comunicazione dei turni di presenza, acquisto materiali di consumo per attività amministrative, controllo e stoccaggio forniture, controllo utenze, smaltimento differenziato dei rifiuti, corso di formazione a inizio servizio, altri adempimenti richiesti da Comune, A.T.S. o altri Enti preposti): verrà applicata una penale compresa **tra € 20,00 ed € 500,00** per ogni mancanza o giorno di ritardo sulla scadenza art. 1.4C esclusa lett. i), j), o), t); art. 1.4D lett. e); art 1.6A lett.j); art. 1.10, art. 1.11);
- t. per il mancato adempimento agli obblighi connessi all'accoglienza e alle relazioni con i cittadini verrà applicata una penale compresa **tra € 50,00 e € 1.000,00** per ogni giorno di mancato servizio o carenza riscontrata (art. 1.4B lett. a), b))
- u. per la mancata organizzazione della prova di evacuazione annuale, verrà applicata una penale **di € 1.500,00** art.3.10 comma 4);

1.2 In caso di mancato rispetto di quanto indicato al comma 2 dell'art. 3.8 del presente capitolato, verrà applicata una penale forfettaria pari al 1% del valore del contratto.;

2. Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.7 – COORDINATORE DEL SERVIZIO - REFERENTE DELL'APPALTO

Entro 10 giorni dall'inizio della prestazione, l'Appaltatore dovrà individuare il Referente locale **Coordinatore del servizio** e anche un suo sostituto con funzioni vicarie, dei quali dovrà comunicare all'UTA, i nominativi, il numero dei rispettivi telefoni cellulari e l'indirizzo di posta elettronica. Il Coordinatore del servizio sarà il Referente unico dell'Appalto per l'Amministrazione, per il Dipartimento Veterinario dell'A.T.S. e per la Direzione Sanitaria e sarà **reperibile, telefonicamente, anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali (in orario 9.00 – 19.00)**, garantendo, **in caso di necessità dovute a urgenze** improrogabili, di **raggiungere il Parco-Canile entro un'ora al massimo dalla chiamata**. Durante il periodo di assenza del Coordinatore del servizio per ferie o per malattia o per altra situazione giustificata, la reperibilità sarà assicurata dal sostituto o da altro operatore, appositamente delegato.

Il Referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio dell'incarico, a ricevere tutte le richieste/segnalazioni avanzate dall'Amministrazione, inerenti al servizio oggetto dell'appalto, e ad attivarsi per porre in essere tutte le misure atte al rapido ed efficace ottemperamento a quanto richiesto/segnalato, nel rispetto delle macrofunzioni descritte all'art 1.6.A.

L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, nominerà un referente amministrativo che curerà la parte relativa alle questioni amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.8 – PERSONALE

1. Obblighi dell'Appaltatore

- a. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.
- b. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- c. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.
- d. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
- e. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi

- e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 15 giorni dalla data di avvio delle stesse.
- f. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (cfr. art.11 comma 6 del Codice).
 - g. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
 - h. In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
 - i. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del Codice).
 - j. In relazione a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, l'Appaltatore, dovrà garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, e garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del Codice.
 - k. A tutela dell'occupazione ed al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, s'impegna nell'ambito di un confronto, di concerto con l'operatore economico uscente e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del personale dell'operatore economico uscente, ai sensi di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.
 - l. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP/Direttore dell'Esecuzione **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione del CCNL applicato, della tipologia contrattuale e del livello di inquadramento.
 - m. L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione, previamente accertata dal Dirigente dell'UTA.
 - n. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP/Direttore dell'Esecuzione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.
 - o. L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.
 - p. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al Direttore dell'Esecuzione/ RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

2. Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere di cui all'art. 57 e All. II.3 del Codice dei contratti come meglio specificate nelle linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20/06/2023.

In particolare:

- L'Appaltatore dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

-Nel caso in cui l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei contratti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere **regionale di parità**.

-Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 3.6 del presente C.S.A.

3. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto; pertanto l'Appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lettera a) del Codice).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi, se non per segmenti operativi specialistici. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie.

ART. 3.10 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 – 20124 MILANO (tel. 0248015228).

3. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato).
4. L'appaltatore è tenuto ad effettuare almeno una esercitazione all'anno che verifichi la correttezza delle procedure di evacuazione di persone e animali.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.11 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.
2. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.
3. Trattandosi di un appalto ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione della prestazione contrattuale deve essere eseguita dall'appaltatore.
4. La prestazione principale non può essere oggetto di subappalto per garantire la corretta esecuzione del servizio data la necessità di un controllo diretto e unitario sull'intero ciclo operativo della gestione del rifugio.
5. La prestazione secondaria (educazione cinofila) pur subappaltabile, non può formare oggetto di ulteriore subappalto, al fine di garantire il controllo e la qualità delle prestazioni e la sicurezza del personale impiegato.
6. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, stante quanto statuito dall'art. 119 commi 4 e 5 del Codice.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- ✓ che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
 - ✓ che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
 - ✓ che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - ✓ che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi da espletare in subappalto;
 - ✓ che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
7. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
 8. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii..
 9. È fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare i contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che si intendono subappaltare, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Fatta salva la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, motivando le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

10. È fatto obbligo all'Appaltatore, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art.60 comma 2 del Codice, l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.
11. È fatto obbligo all'Appaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice.
12. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
13. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore. Si rinvia all'art. 119 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. È prevista la revisione periodica dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei contratti.
2. La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto.
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo della fornitura (o in alternativa del servizio), in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire (art. 60 comma 2 lett. b D. Lgs 36/2023), si attivano le clausole di revisione prezzi di cui al comma 2 dell'art. 60 D. Lgs. 36/2023.
3. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.
4. Ai fini dell'applicazione della clausola di revisione prezzi trovano applicazione i seguenti indici:

CPV	Descrizione CPV	Peso percentuale dell'indice ISTAT	Tipo indice	Indice ISTAT
98380000-0	Servizi di canile	20%	PC	[00ST] Indice generale senza tabacchi
98380000-0	Servizi di canile	80%	IR	[9609] Attività di servizi per la persona nca

Ai sensi dell'art. 3 c. 1 dell'all. II.2-bis del Codice, la frequenza di monitoraggio degli indici indicati nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo corrisponde alla frequenza di aggiornamento degli indici revisionali operata dall'ISTAT (<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/economia/prezzi/#Accesso-ai-dati> e <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/istruzione-e-lavoro/lavoro-e-retribuzioni/#Accesso-ai-dati>).

5. Nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, l'Amministrazione applica la revisione prezzi alle sole prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5% (art. 13 c. 1 lett. e) dell'allegato II.2-bis al Codice).

ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'aggiudicatario ha facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.
3. L'anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e verrà erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. La garanzia dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma e dovrà essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

L'appalto è aggiudicato "a corpo".

La fatturazione del corrispettivo di cui all'art.-1.3 dovrà avvenire alle seguenti scadenze:

1. fatturazione mensile posticipata (emissione fattura a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di espletamento della prestazione);
2. Maturate le condizioni contrattuali l'Appaltatore dovrà trasmettere una rendicontazione (Stato Avanzamento Prestazioni) dettagliata delle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del DEC/RUP, se non nominato, nel termine di 23 giorni, fatta salva la possibilità da parte dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte. Il RUP, entro i successivi 7 giorni solari, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 11 comma 6 del Codice e provvede all'emissione del certificato di pagamento. Ottenuto dal RUP l'importo del relativo Certificato di Pagamento, l'Appaltatore contestualmente emetterà la fattura, che dovrà essere accompagnata dall'elenco delle prestazioni eseguite.
3. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: COMUNE DI MILANO – Direzione Verde e Ambiente - Via Sile, 8, 20139, Milano. Nella sezione "1.1.4 "Codice Destinatario" di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco WQVMHV che identifica l'Unità Tutela Animali del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate;
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione);
 - b. nella sezione 1.2.6 <referimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: 002010000199999;
 - c. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara);
 - d. l'importo contrattuale espresso in euro nonché la quota parte relativa agli oneri di sicurezza;
 - e. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
 - f. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
 - g. ogni altra indicazione utile.
6. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della mandataria.

B – PAGAMENTI

- 1) Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, si richiama l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.
- 2) Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni solari** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del RUP / Direttore dell'Esecuzione del Contratto, previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art.

3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

- 3) In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
- 4) In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 e s.m.i..
- 5) In occasione del primo pagamento utile l'Appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3 punto n. 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'adempimento di tale prescrizione.

C – SALDO FINALE

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del Codice.
2. Nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. II.14 del Codice.

ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

2. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell'Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
3. La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice.
4. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
6. Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a prestare (art. 117 del Codice), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
4. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.
 Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice, per la garanzia provvisoria.
 In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
 Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei certificato/i in corso di validità.
5. La garanzia dovrà essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente (art. 106 D. Lgs 36/2023) dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati, oltre che essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Milano" e intestate all'Appaltatore.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

6. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
7. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.
8. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
9. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
10. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
11. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
12. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
13. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
14. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 117 comma 9 del Codice).

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore.
2. L'Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Capitolato.

3. In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Capitolato Speciale d'Appalto, per le quali l'Appaltatore dovrà rispondere integralmente, l'Appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:
 - una copertura assicurativa a garanzia della **Responsabilità civile verso terzi ("RCT")**, per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Appalto.
L'Assicurazione dovrà prevedere la propria operatività anche per danni a Terzi determinati durante la gestione, uso e custodia dei cani da parte dagli addetti al servizio (dipendenti e/o volontari) di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esecuzione del servizio, compresi i danni causati che possano occorrere a terzi durante la conduzione dei cani fuori dal Parco-Canile comunale (*a titolo esemplificativo e non limitativo: passeggiate in esterna, eventi di sensibilizzazione, ecc..*)
 - **se applicabile**, una copertura assicurativa a garanzia della **Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO")** per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 1.500.000;
4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT e RCO, quest'ultima solo se pertinente, già attivate, aventi le medesime caratteristiche indicate sopra esposte. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che le polizze in questione coprono anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**
5. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
6. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
7. Qualora l'Appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.
8. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante e resteranno quindi a totale carico dell'Appaltatore.
9. Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 – RISERVE

1. Le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute dei contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni saranno risolte:
 - a. per le riserve, applicando in quanto compatibili gli artt. 210, 211 e 212 e gli artt. 34 e 7 dell'all. II.14 del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dall'Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno;

- b. le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte per gli appalti misti anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- c. Per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta. Il DEC o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nella contabilità in occasione della sottoscrizione del primo SAP utile.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.2 – RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 – comma 1 del Codice.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.10);
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
 - g. il contraente venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali, ivi compreso quanto indicato in sede di offerta tecnica ed approvato dall'Amministrazione;
 - h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 5 giorni solari;
 - i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - j. il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 - k. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 - l. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 - m. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;
 - n. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano;
 - o. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del Codice;
 - p. sono vietate le attività messe in atto dall'Appaltatore non espressamente previste nel Capitolato (lettera f art. 1.5 del capitolato) e non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, in particolare quelle che comportino la richiesta di un corrispettivo all'utenza o abbiano un fine di lucro. Tali attività costituiscono grave inadempienza contrattuale.
 - q. reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
 - r. attività messe in atto dall'aggiudicatario che abbiano comportato una situazione di grave rischio per l'incolumità di operatori, educatori, veterinari, volontari, visitatori o animali.
4. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
5. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.4 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R o altro mezzo equivalente (quale la Posta Elettronica Certificata). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per il servizio oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 6.5 – RESPONSABILITA'

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI

Nel corso della durata contrattuale saranno effettuate verifiche sulla corretta attuazione delle prestazioni previste dal CSA e dall'offerta tecnica migliorativa con periodicità annuale.

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;

- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Il responsabile unico del progetto, in caso di avvalimento, accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento (art. 104 comma 9 del Codice dei contratti pubblici e art. 8 comma 1 lettera i) dell'Allegato I.2).

Per ciascun intervento di controllo (con esito positivo o negativo) verrà redatto apposito report, verbale o check list.

ART. 6.7 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato **in modalità elettronica** in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101 e ss.mm.ii, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
2. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Appaltatore assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).
3. Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Milano tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.
4. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.
5. Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

6. Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, incarica le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i..
7. Il responsabile, qualora la prestazione affidata lo richieda, collabora a redigere l'informativa ai sensi dell'art. 13 e/o 14 del GDPR con il Titolare, con il quale concorda le modalità con cui fornirla agli interessati.
8. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.
9. Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento, dagli amministratori di sistema ed eventuali sub-responsabili.
10. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.
11. Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare si rinvia al contratto e al suo allegato denominato "Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali.

IL RUP

Maria Simona Polese